GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 8 ottobre 1923** — **Numero 236**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2024.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per restituzioni e rimborsi diversi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Visto l'art. 4 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-1924;

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 163: « Restituzioni e rimborsi » (demanio e tasse), dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-1924, è aumentato della somma di L. 2,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 24. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2048.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2050;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 72: « Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici, ecc. »	L.	12,500
Cap. n. 114: « Corso di insegnamento agli aspiranti verificatori, ecc. »	»	39,500
Cap. n. 115 (modificata la denominazione del capitolo): « Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazioni di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi »	»	—
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	52,000

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 70: « Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano, ecc. »	L.	12,500
Cap. n. 1: « Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. »	»	39,500
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	52,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI. — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 48. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2049.
Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24, per contributo al Comitato olimpiaco nazionale italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, è istituito, sotto la nuova rubrica « Spese diverse », il capitolo n. 147 *ter*: « Contributo dello Stato al Comitato olimpiaco nazionale italiano per la preparazione ed invio degli atleti ai concorsi olimpiaci internazionali », con lo stanziamento della somma di L. 300,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 49. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2047.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2050;
Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 è istituito il capitolo n. 89 *bis*: « Spese di ogni genere, esclusi i compensi per lavori straordinari, per la ricerca e utilizzazione di sostanze minerali radio-attive e dei loro derivati, giusta il disposto dell'art. 20 della legge 3 dicembre 1922, numero 1636 », con lo stanziamento di L. 200,000, e di eguale somma è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 87: « Concorso alle spese per opere di irrigazione » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 47. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2045.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nei residui del bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella *B*, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 45. — GRANATA.

TABELLA *A*.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 87. — Spese per i servizi del Tesoro . . .	L. 1,000,000
Cap. n. 90-V. (modificata la denominazione). — Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente dal Ministero delle finanze ed a quello della Corte dei conti adibito ai lavori inerenti alla compilazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1922-23	» 100,000
Cap. n. 115. — Retribuzioni al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale, ecc. . .	» 1,500,000
Cap. n. 144. — Acquisti di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, ecc.	» 900,000
Cap. n. 456 *bis*. — Retribuzione al personale avventizio, ecc.	» 1,700,000
Cap. n. 456 *ter*. — Indennità temporanea mensile, ecc. .	» 800,000
Cap. n. 459 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 612 (aggiunto). — Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici, ecc.	» 15,000,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L. 23,000,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 14. — Interessi di somme versate in conto, ecc.	L. 5,500,000
Cap. n. 440. — Pensioni privilegiate di guerra, ecc. .	» 17,500,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 23,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

TABELLA di variazioni in conto residui dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

In aumento.

Cap. n. 668 (aggiunto). — Spese di macchinario, materie prime, mano d'opera, ecc.	L. 1,678,127.72

In diminuzione.

Cap. n. 669 (aggiunto). — Spese per la demonetazione delle monete, ecc.	L. 1,678,127.72

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 23 settembre 1923, n. 2053.
Estensione al personale del Commissariato generale dell'emigrazione delle norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87 ed il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1080 e i Regi decreti 28 gennaio 1923, numero 153 e 10 agosto 1923, n. 1824;
Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1251;
Considerato che non è stata data in tempo utile esecuzione al decreto summenzionato n. 1251;
Ritenuta la necessità che vengano applicate al personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione le

stesse norme che sono state emanate per l'esonero del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Le norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato, contenute nei Regi decreti 25 gennaio 1923, n. 87 e 3 maggio 1923, n. 1080 sono estese al personale del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 2.

E' istituita con decreto del Ministro degli affari esteri una Commissione incaricata di formulare le proposte da sottomettere al Consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri per l'attuazione del presente decreto e per la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nei ruoli del personale del Commissariato predetto posteriormente al mese di maggio 1915.

La Commissione presieduta dal Commissario generale sarà composta da due consoli generali, da tre funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione, dei quali due col grado di Commissario dell'emigrazione, e dal ragioniere capo del Commissariato.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 53. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2054.
Modificazioni al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, relativamente al contributo ferroviario sul fondo pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 17 e 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373;

Udito il Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello delle finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ultimo comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, alla parola « decennale » è sostituita la parola « ventennale » con effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 54. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 maggio 1923.
Inscrizione, fra le provinciali di Catania, della strada comunale compresa tra la provinciale Linguaglossa-Randazzo ed il tronco Passopisciaro-Moio Alcantara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 25 gennaio 1921 con cui il Consiglio provinciale di Catania stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada comunale compresa fra la provinciale Linguaglossa-Randazzo ed il tronco Passopisciaro-Moio Alcantara della nazionale n. 75 Randazzo-Milazzo;

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione in tutti i Comuni della Provincia di detta deliberazione, non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che la strada di cui si tratta, partendo dal tronco della nazionale Passopisciaro-Moio Alcantara attraversa una ubertosa regione coltivata a vigneti e noccioleti e fa capo alla provinciale Linguaglossa-Randazzo e per essa alla stazione ferroviaria di Randazzo, rendendo più facile e rapido lo sbocco degli abbondanti prodotti agricoli della zona, e agevolando le comunicazioni con Randazzo, non solo dell'abitato di Moio ma anche di Castiglione;

Che, data pertanto la grande importanza agricola e commerciale della strada, essa riveste i caratteri richiesti dall'articolo 13 comma *d*) della vigente legge sui lavori pubblici per la iscrizione fra le provinciali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato 7;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle provinciali di Catania la strada comunale compresa fra la provinciale Linguaglossa-Randazzo ed il tronco Passopisciaro-Moio Alcantara della strada nazionale n. 75 Randazzo-Milazzo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Rocca di Botte (Aquila), di Saluggia (Novara), di Locana (Torino), di Lussimpiccolo (Pola), di Aidone (Caltanissetta) e di Mergo (Ancona).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rocca di Botte, in provincia di Aquila.

SIRE,

Essendosi dimessi 8 consiglieri comunali di Rocca di Botte, sui 15 assegnati per legge, mentre gli altri rimasti in carica si disinteressavano completamente degli affari municipali, il Prefetto di Aquila dovette, nel luglio scorso, assicurare il funzionamento della civica azienda affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Il funzionario ha trovato i pubblici servizi e particolarmente gli uffici municipali nel massimo disordine; mancava ogni traccia di archivio; l'anagrafe non esisteva; i ruoli delle tasse non erano compilati; il dazio era gestito irregolarmente, mancava pure ogni impianto di contabilità e per le spese non si emettevano regolari mandati; il tesoriere non presentava i conti dal 1910, nè tuttora erano stati resi quelli della gestione annonaria, e l'esistenza di numerose passività rendeva difficilissima la situazione finanziaria dell'Ente. Il Comune, poi, non aveva segretario proprio, non medico condotto, non farmacia; teneva in completo abbandono le strade, i cimiteri, le scuole; e la popolazione, che ne risentiva gravissimo disagio, aveva ripetutamente manifestato il proprio malcontento verso la civica amministrazione, abbandonandosi a proteste, che erano state, spesso, causa di non lievi incidenti.

E poichè in questa anormale situazione di cose non appare conveniente indire le elezioni suppletive per la reintegrazione numerica del Consiglio comunale, elezioni che potrebbero essere causa di gravi perturbamenti senza peraltro offrire la possibilità di ricostituire comunque una rappresentanza omogenea e vitale, si rende indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario.

In tali sensi provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rocca di Botte, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Luigi Sestili è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Saluggia, in provincia di Novara.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita, in seguito a numerosi reclami sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Saluggia, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce gravi irregolarità amministrative e contabili.

L'ufficio e l'archivio comunale erano in deplorevole disordine, mancavano i registri delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le scritture contabili erano deficienti. I ruoli per la riscossione delle tasse comunali erano compilati in ritardo, con grave pregiudizio per le finanze dell'Ente; i proventi del dazio, gestito in economia con personale sfornito di cauzione, erano indebitamente impiegati in diretto pagamento di spese non sempre regolarmente autorizzate; erano stati contratti mutui cambiari senza alcuna deliberazione regolarmente approvata. Taluni amministratori avevano fatto forniture al Comune; il segretario comunale aveva avuto largo ed indebito maneggio di pubblico denaro. Erano stati commessi abusi nella concessione in affitto dei beni comunali per parecchi anni; si era trascurata la revisione dell'elenco dei poveri, con conseguenti abusi nell'assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera; i servizi di polizia urbana e rurale procedevano in modo anormale; alla compilazione del bilancio dell'esercizio in corso si è dovuto provvedere di ufficio.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione, in seguito alla contestazione degli addebiti, non risultano soddisfacenti, nè alcun effetto hanno ottenuto i frequenti richiami dell'autorità di vigilanza per indurre l'Amministrazione a sistemare adeguatamente la gestione della civica azienda.

Tale situazione ha provocato nella popolazione un vivacissimo malcontento, che può, al minimo incidente, trarre occasione per gravi turbamenti della pubblica quiete. Conseguentemente, anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riorganizzazione dell'azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio commissario; al che provvede, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Saluggia, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Leandro Gellona è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Locana, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

In seguito alla presentazione di reclami sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Locana, il Prefetto di Torino ha disposto nel giugno scorso una inchiesta, che ha posto in evidenza notevoli irregolarità ed abusi.

Le tasse, e particolarmente quella di famiglia, erano state applicate con criteri partigiani e la compilazione delle matricole relative avevano dato luogo a numerosi reclami, fomentando nella popolazione un vivace malcontento. Era stata trascurata la sistemazione del personale addetto agli uffici; il servizio di assistenza medica, per la mancata istituzione di una seconda condotta, e quello ostetrico per il mancato concorso per la nomina di una levatrice diplomata, presentavano gravi deficienze con disagio della popolazione. L'elenco dei poveri era stato formato con criteri partigiani. L'Amministrazione non aveva sufficientemente tutelato gli interessi del Comune in una vertenza giudiziaria circa la pertinenza di taluni terreni occupati da privati. Di particolare gravità sono gli addebiti formulati dall'inquirente nei riguardi della costruzione dei ponti sul fiume Orco. Le spese erano state eseguite irregolarmente in economia ed un amministratore aveva avuto indebito maneggio di fondi, riscuotendo e pagando per conto del Comune e percependo, per interposte persone, somme per prestazioni personali, o forniture dirette, e presentando infine contabilità irregolari, od incomplete delle spese stesse.

La liquidazione dei lavori era stata eseguita prima del collaudo e nessuna sorveglianza era stata eseguita sulla distribuzione delle forniture e sull'assunzione del personale, che aveva dato luogo a partigianerie e favoritismi.

Tali abusi hanno suscitato vivaci malcontenti e reazioni, che, accentuatesi per l'affermarsi delle correnti politiche nazionali, hanno determinato nel Comune una situazione assai delicata, che potrebbe provocare gravi perturbamenti. Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di porre sollecitamente e con mezzi idonei riparo alle accennate irregolarità amministrative, si rende, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Locana, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gaetano Alberto Ruggero è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lussimpiccolo, in provincia di Pola.

SIRE,

L'Amministrazione del comune di Lussimpiccolo, ponendosi, per le sue incertezze e per taluni atteggiamenti di dubbia fede nazionale, in aperto contrasto con il sentimento patriottico dei cittadini, è andata mano a mano alienandosi il consenso della grande maggioranza della popolazione.

Si è così determinata nel Comune una vivace agitazione ostile all'Amministrazione, che ha indotto 6 consiglieri a rassegnare il mandato e ostacola ai rimanenti 12 (un altro è abitualmente assente dal Comune ed un secondo in stato d'arresto) ogni proficua attività ed iniziativa.

E poichè l'anormale situazione e la palese incomprensione del momento politico attuale da parte della civica rappresentanza, tiene gli animi in continuo fermento e minaccia l'ordine pubblico, si rende indispensabile, per evitare possibili turbamenti, le cui conseguenze appaiono fin da ora imprevedibili, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lussimpiccolo, in provincia di Pola, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vittorio Nicolich è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aidone, in provincia di Caltanissetta.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Aidone, fin dal suo insediamento, ha dato luogo a severe critiche della popolazione sia per i sistemi arbitrari e partigiani seguiti nella gestione della civica azienda, sia per i frequenti dissidi di carattere personale che impedivano alla rappresentanza elettiva di svolgere una azione proficua agli interessi dell'Ente.

Una recente inchiesta ha rilevato numerose irregolarità, favoritismi ed abusi specialmente nel servizio annonario, nell'alie-

nazione di materiale di proprietà municipale, nelle concessioni di acqua ai privati, nella ripartizione del carico dei tributi locali effettuata con indebite esenzioni e sperequazioni di spiccato carattere partigiano. Circostanze di particolare gravità sono emerse a carico del sindaco, che è stato denunziato all'autorità giudiziaria per falso nei ruoli delle tasse ed a carico di 3 assessori, parimenti sottoposti a procedimento penale, uno per responsabilità in abusi rivelati nel servizio di polizia mortuaria, l'altro per peculato ed il terzo per calunnia.

In tali condizioni, gli amministratori hanno perduto ogni prestigio, suscitando nella cittadinanza un vivo e diffuso malcontento che fa temere gravi conseguenze.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di ricondurre la normalità nella gestione della civica azienda, mediante un periodo di amministrazione straordinaria, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario: ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aidone, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Italo Granato è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mergo, in provincia di Ancona.

MAESTÀ,

Per l'incapacità finora addimostrata nella direzione dei pubblici affari tanto che è stato, fra l'altro, necessario far compilare di ufficio il bilancio preventivo del corrente anno, si sono di recente acuiti i malcontenti e le ire della popolazione di Mergo contro gli amministratori di quella civica azienda.

Dei 15 consiglieri assegnati al Comune uno è espatriato, tre sono dimissionari, ed i rimanenti, privi di autorità e di prestigio, non sono più l'esponente dei sentimenti e della volontà del corpo elettorale e minacciano, col loro contegno e con l'ulteriore permanenza al potere, di provocare perturbamenti dell'ordine pubblico.

Si rende pertanto indispensabile, per prevenire disordini e reazioni violente, che la popolazione si mostra decisa ad attuare, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mergo, in provincia di Ancona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Edmondo Lombardi Sensi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1923.
3ª serie dei buoni 5 % del Tesoro novennali al portatore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizzò l'emissione dei buoni del Tesoro a scadenza di nove anni.

Veduto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che apportò modifiche alla predetta legge;

Veduto il decreto-legge 27 settembre 1923, n. 1994, con cui viene autorizzata l'emissione di un terzo miliardo di lire di buoni del Tesoro novennali al portatore;

Determina:

I buoni del Tesoro al portatore 5 % novennali a premi della III serie porteranno tanto nel testo del buono, quanto in quello delle cedole, come speciale distintivo di emissione la indicazione « III serie » ed avranno il fondo della parte anteriore del buono e delle cedole in color giallo cupo solido.

Sono approvati per i titoli anzidetti i Modelli qui annessi.

Roma addì, 29 settembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1923.
Approvazione della tabella dei valori ufficiali per i prodotti già considerati dalla sottovoce 658-a-2 della tariffa generale dei dazi doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 luglio u. s., n. 1545, apportante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, con le quali è stabilito che i prodotti, che erano tassativamente previsti dalla sottovoce 658-*a*-2 della tariffa stessa e tassati in base al peso, siano invece compresi nella sottovoce 658-*a*-5 della tariffa vigente dal 27 luglio u. s. e tassati quindi sul valore ufficiale;

Visto la nota alla voce 658 della tariffa doganale ed il decreto Ministeriale 20 dicembre 1922, n. 5707, che ha approvato i valori ufficiali per gli altri prodotti considerati nella voce stessa;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

E' approvata, in aggiunta a quella annessa al decreto Ministeriale 20 dicembre 1922, n. 5707, e relativa alla sottovoce 658-*a*-6 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, la seguente tabella indicante i valori ufficiali, espressi in oro, per i prodotti già considerati dalla sottovoce 658-*a*-2 della tariffa stessa:

DENOMINAZIONE		Valore in oro per chilogramma
Olio essenziale di anici	L.	8 —
Id. di citronella	»	8 —
Id. di eucalipto	»	6 —
Id. di legno cedrino	»	5.50
Id. di lemongrass	»	11 —
Id. di linaloe	»	25 —
Id. di spigo	»	11 —
Id. di timo	»	16 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e andrà in vigore con effetto dal 27 luglio 1923.

Roma, addì 12 settembre 1923.

Il Ministro delle finanze: A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1923.
Sussidi agli Enti agrari per l'anno 1924.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 80 del testo unico di leggi sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Decreta:

Art. 1.

E' determinata in L. 30,000 la somma che entro il venturo anno 1924 potrà essere erogata per l'assegnazione di sussidi ai Consorzi agrari ed alle Casse agrarie o rurali, costituite in forma di società in nome collettivo, delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria allo scopo di premiare l'attività svolta entro il 1923 per il credito agrario e pel miglioramento economico ed agricolo della regione.

Art. 2.

Per ciascuna provincia non potrà eccedersi il limite di L. 10,000, e la somma occorrente pel pagamento dei sussidi sarà prelevata dal capitolo 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura sulla competenza dell'esercizio 1923-24.

Art. 3.

Gli Enti agrari suddetti, che intendono aspirare alla concessione, dovranno presentare entro febbraio 1924 alla Regia cattedra di agricoltura la relativa domanda (su carta da L. 2.40) indirizzata a questo Ministero allegandovi i seguenti documenti esenti da bollo:

a) statuto e regolamento interno;

b) consuntivo dell'esercizio 1922, con sommaria relazione illustrativa;

c) un prospetto riassuntivo delle operazioni di credito agrario compiute entro il 1923 coll'indicazione dello scopo, durata e saggio di interesse dei prestiti, della estensione del fondo coltivato e della coltivazione eseguitavi, e — con i prestiti in natura — della qualità e quantità della merce somministrata;

d) una relazione dettagliata, dalla quale — premesso un breve cenno sull'origine e sulla vita dell'Ente — risulti l'azione spiegata entro l'anno 1923, con particolare richiamo ad eventuali iniziative particolari.

Art. 4.

Le Regie cattedre d'agricoltura dovranno curare la istruttoria delle domande ed inoltrarle al Ministero dell'economia nazionale, entro il mese di aprile 1924, unendo a ciascuna domanda un rapporto, e formulando inoltre il giudizio comparativo di merito con speciale ed espresso riguardo agli Enti più disagiati. L'incarico di elaborare le proposte pel conferimento dei sussidi resta affidato alla Commissione di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 29 aprile 1922, registrato il successivo 18 luglio alla Corte dei conti, registro 5, foglio 208.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1923.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	131 54	Belgio	111 25
Londra	102 47	Olanda	8 85
Svizzera	401 44	Pesos oro	16 93
Spagna	304 11	Pesos carta	7 45
Berlino (al milione)	0 06	New-York	22 502
Vienna	0 0335	Oro	434 19
Praga	66 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 69
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	88 79

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dall'8 al 14 ottobre 1923 è stata fissata in L. 427 rappresentanti 100 dazio nominale e 327 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5%	95532	3160 —	Mazzola Maria, *Aurelio*, Ippolito, Oreste ed Annibale fu Amabile, minori, sotto la patria potestà della madre Gimmelli Giovanni fu Giovanni, ved. Amabile Mazzola, dom. a Pisa.	Mazzola Maria, *Aurelia*, Ippolito, Oreste ed Annibale fu Amabile, minori, ecc., come contro.
»	306816	300 —	*Matrocola* Enrico di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cassino (Caserta).	*Matronola* Enrico di Luigi, ecc., come contro.
»	306817	300 —	*Matrocola* Mario di Luigi, minore, ecc., come la precedente.	*Matronola* Mario di Luigi, ecc., come contro.
»	306818	300 —	*Matrocola* Guido di Luigi, minore, ecc., come la precedente.	*Matronola* Guido di Luigi, ecc., come contro.
»	306819	300 —	*Matrocola* Vittorio di Luigi.	*Matronola* Vittorio di Luigi.
»	306820	300 —	*Matrocola* Giuseppe di Luigi.	*Matronola* Giuseppe di Luigi.
»	306821	300 —	*Matrocola* Ada di Luigi, nubile.	*Matronola* Ada di Luigi, nubile.
»	306822	300 —	*Matrocola* Maria di Luigi, nubile.	*Matronola* Maria di Luigi, nubile.
»	306823	300 —	*Matrocola* Anna di Luigi, nubile.	*Matronola* Anna di Luigi, nubile.
»	306824	300 —	*Matrocola* Ida di Luigi, nubile.	*Matronola* Ida di Luigi, nubile.
	306825	300 —	*Matrocola* Antonio di Luigi. Vincolati tutti di usufrutto a favore di Cuomo Maria-Antonia fu Gennaro, moglie di *Matrocola* Luigi.	*Matronola* Antonio di Luigi. Vincolati tutti di usufrutto a favore di Cuomo Maria-Antonia fu Gennaro, moglie di *Matronola* Luigi.
»	305325	140 —	*Matrocola* Enrico, Guido, Mario, Vittorio, Ada, Giuseppe, Maria, Anna, Ida, Antonio di Luigi, minori, ecc.	*Matronola* Enrico, Guido, Mario, Vittorio, Ada nubile, Giuseppe, Maria nubile, Anna nubile, Ida nubile, Antonio di Luigi, i primi tre minori, ecc.
»	78054	125 —	Conforto *Carla* fu Giovanni, *minore* sotto la patria potestà della madre Persiani Ida di Carlo, ved. di Conforto Giovanni, dom. in Genova.	Conforto *Maria-Angela*, chiamata comunemente Carla, *nubile*, dom. a Genova.
»	320964	1405 —	Guicciardi Angiola-Maria fu *Alessandro*, minore, sotto la patria potestà della madre Terzi Dina, ved. di Guicciardi *Alessandro*, dom. a *Sondrio*.	Guicciardi Angela-Maria fu *Daniele*, minore, sotto la patria potestà della madre Terzi Dina, ved. di Guicciardi *Daniele*, dom. a *Ponte in Valtellina* (Sondrio).
»	320962	1400 —	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Terzi Dina fu Luigi, ved. di Guicciardi *Alessandro*, dom. a *Sondrio*.	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Terzi Dina fu Luigi, ved. di Guicciardi *Daniele*, dom. a *Ponte in Valtellina* (Sondrio).
»	320965	1405 —	Guicciardi Maria-Giovanna fu *Alessandro*, minore, sotto la patria potestà della madre Terzi Dina, ved. di Guicciardi *Alessandro*, dom. a *Sondrio*.	Guicciardi Maria-Giovanna fu *Daniele*, minore, sotto la patria potestà della madre Terzi Dina, ved. di Guicciardi *Daniele*, dom. a *Ponte in Valtellina* (Sondrio).
»	320963	1400 —	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Terzi Dina fu Luigi, ved. di Guicciardi *Alessandro*, dom. a *Sondrio*.	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Terzi Dina fu Luigi, ved. di Guicciardi *Daniele*, dom. a *Ponte in Valtellina* (Sondrio).
»	276716	940 —	Maninetti *Lorenzo* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Ardesio (Bergamo).	Maninetti *Melchiorre-Lorenzo* di Giacomo, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 settembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	748276	Antognoli Giovanni di Antonio, dom. a Groppo frazione del comune di Sesta Godano (Genova) . . . . L.	280 —
»	769625	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
Cons. 5 %	26232 Polizza comb.	Perugino Eugenio fu Serafino, dom. a Capri (Napoli) . . . »	20 —
»	135549	Finocchiaro Corradina di Salvatore, moglie di Cantone Salvatore, dom. in Catania, vincolata . . . . »	400 —
»	174924	Rolle Celestina fu Vincenzo, moglie di Torelli Bernardo, dom. a Milano, vincolata . . . . »	8000 —
»	131931	Torelli Bernardo fu Luigi, dom. a Torino . . . . »	1000 —
3.50 %	357684	Comune di Rodigo (Mantova) per l'erigendo Asilo infantile locale, vincolata . . . . »	35 —
Cons. 5 %	311028 Certificato di proprietà o di usufrutto	Per la proprietà: Izzo Raffaele e Macrina fu Gaetano, minori, sotto la patria potestà della madre Mele Vincenza fu Alfonso, ved. Izzo, dom. in Napoli . . . . »	140 —
		Per l'usufrutto: Mele Vincenza fu Alfonso, ved. di Izzo Gaetano, dom. in Napoli.	
»	51732	Giuliana Francesca fu Angelo, nubile, dom. a Palermo . . . »	500 —
»	51733	Giuliana Francesca fu Angelo, dom. a Palermo . . . . »	500 —
»	91953	Giuliana Francesca fu Angelo, nubile, dom. a Palermo . . . »	500 —
»	147108	Giuliana Francesca fu Angelo, dom. a Palermo . . . »	1000 —
3.50 %	667179 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Caramanna Elena di Girolamo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo . . . . . »	210 —
		Per l'usufrutto: Calajò Margherita fu Giovanni, moglie di Parrino Stefano, dom. in Palermo.	
Cons. 5 %	8326	Goth Maria di Attilio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rovigo . . . . »	165 —
»	108472	Cecchi Gino di Guglielmo, dom. in Roma, vincolata . . . »	500 —
»	19063 Polizza comb.	Monti Mario fu Romolo, dom. a Roma . . . . . . »	20 —
3.50 %	724498	Vajo Clementina fu Baldassarre, moglie di Farina Paolo di Antonio, dom. a Torino, vincolata . . . . »	511 —
»	111157	Canonicato arcipretale nel capitolo cattedrale di Civita Castellana (Roma) . . . . »	497 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	79939	Tansillo Domenico fu Pietro Paolo, dom. a Cimitile (Caserta) L.	50 —
»	151513	De Rosa Gaetano fu Francesco, dom. a Brooklyn . . . . . »	10,765 —
»	74651	Romano Raffaele di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli . . . . »	115 —
»	141655	Hreglich Augusto Romano fu Michele Domenico, dom. a Venezia . . . . »	1000 —
Cons. 4.50 %	9215	Congregazione di carità di Laconi (Cagliari) . . . . . »	42 —
3.50 %	626955	Legato Morara di Miane (Treviso) amministrato dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . . »	336 —
Cons. 4,50 %	39234	Congregazione di carità di Miane (Treviso) . . . . . »	60 —
»	1318 Assegno provvisorio	Legato Bortolini Girolamo di Miane (Treviso) amministrato dalla Congregazione di carità di detto luogo . . . . . »	1.02
»	1286	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
3.50 %	667731 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bottigioli Margherita fu Giovanni, nubile, dom. in Rocca Pietra (Novara) . . . . » Per l'usufrutto: Borini Maria fu Antonio, ved. di Bottigioli Francesco, dom. in Rocca Pietra (Novara).	119 —
»	667733 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bottigioli Celestina fu Giovanni, ved. di Gagliardini Francesco, dom. a Rocca Pietra (Novara) . . . . » Per l'usufrutto; intestata come all'usufrutto precedente.	91 —
»	294018	Opera Pia ospedale di Vicovaro (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	3.50
»	305985	Ospedale di S. Antonio in Vicovaro (Roma) amministrato come la precedente . . . . »	10.50
»	323608	Ospedale di Vicovaro (Roma) . . . . »	3.50
»	427120	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Cons.	202834	Congregazione di carità di Vicovaro (Roma), per l'ospedale di S. Croce in S. Antonio . . . . »	1850 —
»	211819	Intestata come la precedente . . . . »	425 —
»	230738	Ospedale di S. Croce e S. Antonio in Vicovaro (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità. . . . »	450 —
»	246833	Congregazione di carità di Vicovaro (Roma) per il locale civico Ospedale . . . . »	100 —
»	256881	Ospedale di S. Croce e S. Antonio di Vicovaro (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . »	425 —
P. N. 5 %	16600	Congregazione di carità di Vicovaro (Roma) per il Monte frumentario . . . . »	50 —
Cons. 5 %	246832	Asilo infantile « Eleonora Cenci » di Vicovaro (Roma) . . »	150 —

Roma, 31 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268 e il relativo regolamento sull'istruzione superiore commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437 ed il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220;

Vista la pianta organica approvata con decreto Reale del 27 maggio 1920;

Decreta:

E' aperto in Venezia il concorso per esami e per titoli al posto di applicato nel R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Sono ammessi al concorso i licenziati delle scuole commerciali Regie o pareggiate e quelli delle Regie scuole medie di 1° grado.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di aritmetica secondo i programmi delle scuole medie inferiori;

una prova di calligrafia e scrittura a macchina.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Venezia, in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la loro domanda, in carta bollata da L. 2, corredata dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 40;

2° Diploma di licenza;

3° Certificato di cittadinanza italiana;

4° Certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° Certificato d'immunità penale;

6° Attestato di aver compiuto l'obbligo della leva militare;

7° Certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio al quale aspira.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai nn. 4, 5 e 7 devono essere di data non anteriore al presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione del documento n. 3 i cittadini delle Provincie già soggette alla Monarchia austro-ungarica e dalla presentazione dei documenti nn. 3, 4 e 5 coloro che già abbiano un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto di altri con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Per coloro che prestano servizio almeno da un triennio in un ufficio governativo o presso un istituto d'istruzione dipendente dallo Stato non ha valore il limite di età precedentemente stabilito.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Venezia.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero all'Istituto dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto, il quale non assume nessuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero in qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, nel giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto, e la sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito, non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinunzia del primo, al successivo classificato seguendo l'ordine della graduatoria.

Lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito in L. 4800 aumentabile con sette aumenti periodici fino a L. 7800.

Il vincitore avrà diritto al computo, agli effetti degli aumenti periodici, degli eventuali servizi di ruolo precedentemente prestati ed all'indennità caro-viveri in vigore per i funzionari dello Stato.

Il direttore generale del commercio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

R. CONSERVATORIO DELLA SS. ANNUNZIATA IN SAN GIOVANNI VALDARNO

Concorso ad un posto gratuito di studio.

Nel Regio conservatorio della SS. Annunziata in San Giovanni Valdarno è aperto il concorso ad un posto gratuito, al quale potranno aspirare le fanciulle cattoliche, di civile condizione, di età non minore di anni sette, nè maggiore di anni dodici.

Nel conferimento del suddetto posto sarà osservato l'ordine di preferenza stabilito dal R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930.

La domanda dovrà essere presentata entro un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, in carta da bollo da L. 1,20 e dovrà essere diretta al presidente del Regio conservatorio della SS. Annunziata, corredata dei seguenti documenti:

1° Atto di nascita;

2° Titolo di studio di cui è provvista la concorrente;

3° Certificato medico di subìta vaccinazione;

4° Certificato medico di sana fisica costituzione;

5° Stato di famiglia;

6° Tutti quei documenti che valgano a dimostrare benemerenze patriottiche e le condizioni economiche della famiglia.

Le carte di cui ai numeri 3 e 4 debbono essere in data non superiore ai due mesi.

La fanciulla ammessa a godere il posto gratuito è dispensata dal pagamento della retta per vitto, alloggio ed istruzione, restando a carico della famiglia della medesima le spese di posta, di libri, degli oggetti di cancelleria, di corredo, e vestiario, l'imbiancatura e quelle per lezioni facoltative, per lavori femmminili, per medicinali, visite mediche, e per l'eventuali ricreazioni.

L'alunna perderà il posto gratuito ove non abbia meritata l'approvazione nell'esame annuale, e se abbia tenuto contegno non corretto e disciplinato.

Il presidente: Dott. OTTAVIO MORAIS.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.